



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1158

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PER LE AREE DI SOSTA E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI – ARTT. 35 E 74 – L.R. 11/7/2006, N. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO, il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA, la proposta del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare le caratteristiche e le modalità di concessione di contributi ai soggetti destinatari per la realizzazione delle aree di sosta attrezzate e riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 11/7/2006, n. 9, così come riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premessa e riferimenti normativi:

Il Titolo II, capo III, articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" prevede la realizzazione e gestione delle aree di sosta. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti.

La realizzazione di dette aree è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Detti soggetti provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.

L' articolo 74 della predetta legge regionale n. 9/2006 prevede che le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge sono stabilite, a decorrere dall'anno 2007, dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio e che le somme occorrenti per l'impiego e il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli istituiti dalla Giunta Regionale ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito delle corrispondenti Unità previsionali di base (UPB).

Infine, il comma 1 dell'articolo 35 della citata legge n. 9/2006 dispone che la Giunta regionale definisca, con proprio atto, le caratteristiche per la realizzazione delle aree di sosta.

Proposta:

Tutto ciò premesso, il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, le caratteristiche delle aree di sosta, stabilendo, nel contempo, i criteri , le priorità e le modalità di concessione di contributi ai soggetti destinatari per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 9/2006, così come riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Mario Ruggini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Mariano Landi)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)

2

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO A

**DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PER LE AREE DI SOSTA E
MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI
BENEFICIARI – ARTT. 35 E 74 – L.R. 11/7/2006, N.9.**

1. OGGETTO

1.1 La presente disciplina si applica alle aree di sosta regolamentate dall'articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, di seguito denominata "legge".

2. REQUISITI DELLE AREE DI SOSTA

2.1 Le aree di sosta di cui all'articolo 35 della legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 378 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città.

2.2 Gli accessi e i percorsi interni alle aree di sosta devono garantire spazi adeguati per la circolazione, per la sosta e per il parcheggio di autocaravan e caravan.

2.3 Le aree di sosta devono essere realizzate nel rispetto delle norme sulle tutele ambientali previste dai piani regolatori comunali vigenti se adeguati al Piano paesaggistico ambientale regionale o, diversamente, dallo stesso P.P.A.R. . L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

2.4 Le aree di sosta sono segnalate da apposita cartellonistica indicante che l'area è stata autorizzata ai sensi della normativa vigente.

3. REALIZZAZIONE E GESTIONE

3.1 La realizzazione delle aree di sosta è effettuata, oltre che dai soggetti pubblici indicati nell'articolo 35, comma 2, anche dalle associazioni di categoria dei campeggiatori riconosciute a livello nazionale nonché dalle associazioni Pro-loco iscritte all'albo previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge.

Handwritten marks



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

3.2 I soggetti di cui all'articolo 35, comma 2, della legge devono comunicare, settimanalmente, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, con le modalità individuate dal Servizio regionale competente.

4. CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

4.1 La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle aree di sosta di cui all'articolo 35 della legge.

4.2 I contributi sono concessi ai soggetti indicati al punto 3.1 nella misura massima del settanta per cento della spesa ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino ad un massimo di venti mila euro.

4.3 E' vietato il cumulo con altri incentivi finanziari pubblici per le stesse opere.

4.4 L'area di sosta, per la cui realizzazione, ristrutturazione o ampliamento sono concessi i contributi, non può essere destinata ad altri usi nei dieci anni successivi alla data di erogazione del finanziamento.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5.1 Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al competente Servizio regionale entro il 30 novembre 2007; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno.

5.2 Le domande dovranno essere corredate dal progetto delle opere da realizzare e dal relativo computo metrico estimativo dei lavori. Per i soggetti pubblici e per le società a prevalente carattere pubblico dovrà essere allegata anche la copia dell'atto di approvazione del progetto.

6. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E DI LIQUIDAZIONE

6.1 I contributi sono assegnati con Decreto del Dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate nel bilancio annuale sull'apposito capitolo all'uopo istituito.

6.2 Il termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato in dodici mesi dalla data di comunicazione del contributo. Tale termine, per comprovati motivi di forza maggiore,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- può essere prorogato per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga è concessa con decreto del Dirigente del Servizio regionale competente. Il termine per la presentazione della documentazione finale e consuntiva di spesa viene fissato in tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Trascorso tale termine il contributo concesso si intende decaduto; la decadenza viene comunicata agli interessati.
- 6.3 I soggetti beneficiari sono tenuti alla corretta e conforme realizzazione degli interventi ammessi a contributo. Eventuali variazioni al progetto ammesso a finanziamento dovranno essere comunicate al Servizio regionale competente che si riserva la facoltà di revoca dei contributi assegnati, ove si configurino modifiche sostanziali al progetto originario nonché variazioni rispetto ai criteri di ammissibilità e priorità.
- 6.4 Ai fini della rendicontazione finale di spesa i soggetti beneficiari devono presentare: la relazione sulle opere realizzate, lo stato finale dei lavori comprensivo dei costi effettivamente sostenuti e il computo metrico estimativo finale delle spese, redatti dal responsabile dei lavori. Nel caso che i beneficiari siano soggetti privati, la comunicazione del responsabile dei lavori deve essere redatta tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2002.
- 6.5 Qualora il progetto di investimento ammesso a finanziamento risulti parzialmente realizzato, ferma restando la possibilità di revoca di cui al precedente punto 6.3. il contributo concesso verrà proporzionalmente ridotto. Il contributo viene revocato se l'investimento risulti realizzato in misura inferiore al cinquanta per cento di quello ammesso a finanziamento. Il contributo viene altresì revocato, in ogni caso, allorché il progetto, realizzato in difformità di quello ammesso a finanziamento, non garantisca le dotazioni previste ai punti 2.1 e 2.2 della presente deliberazione.
- 6.6 Alla erogazione e liquidazione dei contributi, si provvederà con decreto del Dirigente del Servizio regionale competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa prevista al punto 6.4.
- 6.7 L'inizio dei lavori, certificato tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2002, deve avvenire in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda.